



Comune
di Massagno

1.2

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI MASSAGNO
(08.04.2013)**

Art. 1 Basi legali

Gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 fungono da base legale del presente Regolamento.

Art. 2 Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Massagno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

² Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione al presente Regolamento.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo di edifici ed infrastrutture pubbliche nel territorio di Massagno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 Vigilanza e responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati ed è responsabile nel caso di violazioni delle disposizioni.

Art. 5 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione ⁽¹⁾

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge, al massimo per 7 (sette) giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate in deroga al precedente capoverso fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative e competenti autorità civili amministrative o penali e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

¹ Il Municipio nomina tra i funzionari dirigenti uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Definizioni ⁽¹⁾

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 10 Modalità di videosorveglianza ⁽¹⁾

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale in data 08.04.2013 e dal Consiglio di Stato in data 07.06.2013.

⁽¹⁾ Modifica approvata dal Consiglio comunale in data 12.04.2021 e dalla Sezione enti locali in data 18.06.2021 con completazione d'ufficio.